



MANUALE OPERATIVO

Adottato in attuazione del Decreto del Ministro della salute 7
dicembre 2017

*“Sistema di reti di epidemiosorveglianza ed i compiti, le
responsabilità ed i requisiti professionali del Veterinario Aziendale”*

Roma,

INDICE

1. Premessa	3
2. Riferimenti normativi	3
3. Definizioni e cronimi	5
4. Finalità e obiettivi	5
5. Veterinario aziendale	6
5.1 Formazione	7
6. Classyfarm	8
7. Campo di applicazione	9
8. Procedure operative per la messa a disposizione delle informazioni	10
8.1 Soggetti responsabili	10
8.2 Accesso al sistema e ruoli	10
8.3 Elenco ruoli	11
8.3.1 Ruoli istituzionali del Sistema Sanitario Nazionale	11
8.3.2 Ruoli riservati a soggetti esterni al Servizio Sanitario Nazionale	14
8.4 Inserimento dati e compilazione check list	15
9. Attivazione e messa a regime del sistema	16
10. Disposizioni finali	17

1. Premessa

Il presente Manuale Operativo è adottato in attuazione del Decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017 (da ora DM), concernente il sistema di reti di epidemiosorveglianza ed i compiti, le responsabilità ed i requisiti professionali del Veterinario Aziendale (G.U. del 5 febbraio 2018 n. 29).

Il sistema di reti di epidemio-sorveglianza è finalizzato alla raccolta, gestione ed interscambio di dati ed informazioni tra l'operatore del settore alimentare che alleva animali destinati alla produzione di alimenti (da ora operatore) e le autorità competenti del settore veterinario, della sicurezza alimentare e dei mangimi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 193/2007, cioè il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze.

Il funzionamento delle reti di epidemiosorveglianza è assicurato dal Ministero della salute attraverso gli applicativi in uso nel portale del sistema informativo veterinario (www.vetinfo.it).

Il DM 7 dicembre 2017 individua il veterinario aziendale quale interfaccia responsabile del flusso di dati tra l'operatore e l'Autorità territorialmente competente e ne definisce requisiti, compiti e responsabilità.

Attraverso il Sistema informativo *Vetinfo* il Ministero della salute assicura che i dati provenienti dall'attività del controllo ufficiale e quelli dell'autocontrollo resi disponibili dall'operatore in via volontaria attraverso il Veterinario Aziendale (da ora VA) vengano raccolti ed elaborati ai fini della categorizzazione degli allevamenti in base al rischio.

Quest'ultima funzione viene garantita attraverso l'applicativo ClassyFarm inserito nel portale www.vetinfo.it e collegato alla Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica del Ministero della salute (BDN).

2. Riferimenti normativi

- **Decreto del Ministro della salute del 7 dicembre 2017** concernente sistema di reti di epidemiosorveglianza ed i compiti, le responsabilità ed i requisiti professionali del Veterinario Aziendale.
- **Regolamento 852/2004/CE**, concernente l'igiene dei prodotti alimentari, che prevede che gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) che allevano animali o producono prodotti primari d'origine animale tengano le registrazioni di cui all'Allegato I parte A, punto III "Tenuta delle registrazioni" punti 7, 8 e 10.
- **Regolamento 853/2004/CE**, concernente norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, ed in particolare l'allegato II, Sezione II, che prevede l'obbligo di trasmissione alle strutture di macellazione delle Informazioni sulla Catena Alimentare (ICA) relative agli animali che devono essere macellati, tra cui anche "il nome e l'indirizzo del veterinario privato che assiste di norma l'azienda di provenienza".
- **Regolamento 882/2004/CE**, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute

ed il benessere degli animali ed, in particolare, l'articolo 3, che prevede l'obbligo per le autorità competenti di effettuare controlli ufficiali periodicamente e sulla base della valutazione del rischio, tenendo conto tra l'altro dell'affidabilità dei controlli eseguiti nell'ambito dei sistemi di autocontrollo, e l'articolo 27, paragrafo 6, che prevede che gli Stati membri possono eseguire i controlli ufficiali con frequenza ridotta o ridurre l'importo delle tariffe dei controlli a carico degli operatori del settore alimentare in considerazione dei sistemi di autocontrollo e di rintracciabilità attuati dagli stessi operatori nei propri stabilimenti.

- **Regolamento (UE) 2017/625** Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali).

- **Regolamento (UE) 2016/429** del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica ed abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale"), in particolare:

- **articolo 26: "Obbligo di sorveglianza dell'autorità competente"**, paragrafo 2 che prevede, ove possibile e opportuno, che l'autorità competente si avvalga dei risultati ottenuti dalla sorveglianza condotta dagli operatori e delle informazioni ottenute attraverso le visite di sanità animale in conformità rispettivamente agli articoli 24 e 25.

- **articolo 27: "Metodologia, frequenza e intensità della sorveglianza"**, che dispone che l'organizzazione, compresi i mezzi e la frequenza e l'intensità dell'attività di sorveglianza, tenga conto della sorveglianza condotta dagli operatori a norma dell'articolo 24 e 25.

- **Decreto legislativo n. 196 del 22 maggio 1999**, recante attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, che prevede, nell'ambito del sistema di sorveglianza epidemiologica, la figura del veterinario riconosciuto dall'Autorità competente ed istituisce all'articolo 12 la banca dati nazionale informatizzata delle anagrafi zootecniche.

- **Decreto legislativo novembre 2007, n. 193** concernente "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore" ed in particolare l'articolo 2 "autorità competenti";

3. Definizioni e acronimi

BDN	Banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche
CAD	Codice dell'Amministrazione Digitale
DGSAF	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari
D.Lgs.	Decreto Legislativo
DM	Decreto Ministeriale
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
Minsitero	Ministero della salute
IZS AM	Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise
IZS LER	Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna
Operatore	Operatore del settore alimentare che alleva animali per la produzione di alimenti
SINVSA	Sistema Informativo Nazionale Veterinario per la Sicurezza degli Alimenti
Sistema informativo di tracciabilità veterinaria	Sistema informativo - unico nazionale - di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati, comprendente anche la prescrizione medico-veterinaria elettronica
Sistema informativo nazionale della farmacovigilanza	Sistema finalizzato alla completa digitalizzazione della gestione dei medicinali e delle prescrizioni medico-veterinarie
Vetinfo	Portale del Sistema Informativo Veterinario Nazionale
VA	Veterinario aziendale ai sensi del DM 7 dicembre 2017

4. Finalità e obiettivi

Il presente Manuale dà attuazione degli articoli 2, comma 6, e 4, comma 2, del DM, definendo le specifiche tecniche e funzionali e le tempistiche per l'inserimento nel sistema informativo (Vetinfo.it applicativo Classsyfarm.it) delle informazioni definite nell'allegato 1 al DM.

L'obiettivo è quello di promuovere e facilitare la condivisione volontaria dei dati raccolti in autocontrollo dagli Operatori con l'autorità competente per consentire una individuazione precoce dei rischi negli allevamenti, per la tutela della sanità ed del benessere animale, ed in generale della la salute pubblica nel settore della produzione primaria.

Affinché queste informazioni siano rese disponibili al sistema pubblico di epidemiosorveglianza è necessario che l'inserimento dei relativi dati sia effettuato da un veterinario aziendale a garanzia della solidità veridicità e congruità degli stessi dati sanitari forniti.

Il sistema realizzato con il DM rappresenta un'opportunità per gli operatori coinvolti, che possono ottenere vari benefici. Infatti, il flusso informativo costante di dati ed

informazioni verso l'autorità competente, quale misura di rafforzamento del sistema di autocontrollo, avrà un peso rilevante nella valutazione dell'azienda/allevamento ai fini della categorizzazione del rischio; consentirà una più efficace programmazione ed organizzazione dei controlli ufficiali, riducendone il numero e aumentandone l'efficienza consentendo controlli più mirati. Saranno evitate così duplicazioni inutili, con risparmi evidenti per la pubblica amministrazione (in termini di risorse finanziarie ed umane) e riduzione degli oneri per gli operatori conformi in termini di minor frequenza dei controlli subiti.

Si sottolinea ancora una volta che l'adesione al sistema proposto nel presente decreto, sebbene facoltativa, rappresenta una misura importantissima per la tutela della salute pubblica ed uno strumento utile per riconoscere e premiare le aziende e gli allevamenti virtuosi.

5. Veterinario Aziendale

I compiti ed i requisiti del veterinario aziendale sono definiti dagli articoli 3 e 4 del DM. Si tratta di un veterinario privato scelto volontariamente dall'operatore il quale è, innanzitutto, consulente di quest'ultimo e ed è chiamato ad operare nell'interesse dell'azienda, lavorando per incrementare il livello sanitario della stessa. Contemporaneamente facilita il rapporto tra l'operatore ed i servizi sanitari competenti, dando un apporto non trascurabile all'efficientamento del sistema sanitario pubblico.

Il VA è un veterinario privato che ha un rapporto formale con l'Operatore, in quanto ha ricevuto ed accettato un incarico *ad hoc* formalizzato attraverso la sottoscrizione da parte di entrambi dello schema di designazione di cui all'allegato 3 del DM. Segue con continuità e quindi conosce dal punto di vista sanitario e produttivo l'allevamento.

L'operatore può incaricare quale veterinario aziendale, ai sensi del DM, solo medici veterinari iscritti in un elenco nazionale tenuto dalla FNOVI che verifica il possesso dei requisiti previsti.

L'operatore che si avvale di un veterinario aziendale è tenuto a fornire a quest'ultimo tutte le informazioni sullo stato sanitario e sulla gestione dell'allevamento utili allo svolgimento dei compiti affidati al VA.

Il VA incaricato è tenuto a verificare e ad immettere correttamente nel sistema informativo i dati relativi alle informazioni di cui all'allegato 1 al DM.

Il VA incaricato da un operatore può coincidere con il veterinario che ha già un rapporto di lavoro, anche subordinato, con l'operatore o nell'ambito della filiera a cui afferisce o dell'associazione a cui aderisce l'operatore stesso.

Ciò purché tale veterinario abbia o acquisisca i requisiti previsti per il VA dal DM. In questo caso ogni eventuale conflitto di interessi deve essere dichiarato e gestito.

Al contrario, alla luce della funzione di consulente dell'operatore che il DM affida al veterinario aziendale, quest'ultimo non può svolgere attività di consulenza o essere dipendente presso aziende estranee alla filiera che forniscono materie prime (es: mangimi, mangimi medicati, farmaci veterinari ecc.) all'azienda presso la quale opera.

I dati resi disponibili dall'operatore attraverso il veterinario aziendale sono acquisiti a sistema e vengono utilizzati dall'Autorità competente esclusivamente per la categorizzazione del livello di rischio dell'allevamento e non ai fini della rilevazione di eventuali singole non conformità. Pertanto non sono equiparabili ai risultati di un controllo ufficiale. Infatti, il veterinario aziendale e le informazioni inserite a sistema per conto dell'operatore sono uno strumento per l'autovalutazione del rischio

dell'allevamento e come tali sono valutati come rafforzamento del sistema di autocontrollo. Sulla base di tale autovalutazione il veterinario aziendale ove rilevi delle criticità suggerisce all'operatore idonee misure per la risoluzione, indicando i tempi per la messa in atto delle stesse e mantenendo idonea tracciabilità.

La raccolta delle informazioni avviene attraverso la compilazione di questionari (check list) resi disponibili sul portale Vetinfo.it sezione Classyfarm.it.

5.1 Formazione

L'articolo 3 del DM 7 dicembre 2017 al comma 3 prevede che la FNOVI sia depositaria di un elenco pubblico nazionale dei veterinari che soddisfano i criteri ed i requisiti previsti nel medesimo decreto.

La formazione specifica è uno dei requisiti essenziali del VA ai sensi del DM 7 dicembre 2017 che all'articolo 3, comma 2, lettera b) prevede che il VA abbia partecipato, in ambito ECM, ad un corso di formazione per veterinario aziendale nel rispetto dei contenuti e durata minima previsti dall'Allegato 2 del decreto.

A tal fine con la nota prot. n 0018297-24/07/2018, pubblicata sul Portale del Ministero della salute ha fornito indicazioni ulteriori su:

- a) criteri e contenuti dei corsi di formazione
- b) criteri e contenuti della formazione dei formatori per il Modulo sul funzionamento di ClassyFarm.

a) Alla luce dei temi e contenuti trattati, si ritiene che la modalità di erogazione residenziale sia la più idonea per l'espletamento dei corsi per VA, soprattutto con riferimento al 2° Modulo di cui all'Allegato A) del DM che prevede un approfondimento sui sistemi informativi della rete di epidemiosorveglianza.

Il sistema informativo che consentirà la raccolta dei dati dell'autocontrollo è ClassyFarm, da qui l'esigenza di prevedere un approfondimento specifico sul suddetto applicativo, nello specifico:

- sulle check list per l'inserimento dei dati (www.classyfarm.it)
- sulla lettura dei feedback del sistema rispetto lo "stato" dell'allevamento nelle varie aree di valutazione
- sulla corretta lettura del valore indicativo del livello di rischio dell'allevamento.

Questa sessione deve essere svolta necessariamente in modalità residenziale. La durata di questa sessione deve essere pari almeno a due ore per i corsi di 16 ore o ad una percentuale del 20% della durata dell'intero corso, ove il monte ore sia superiore al minimo. Considerato che chi eroga la formazione su ClassyFarm deve necessariamente conoscere approfonditamente funzionamento e funzionalità del sistema, il Ministero della Salute attraverso l'IZSLER, assicura gratuitamente la formazione di adeguati formatori.

I veterinari che nell'ambito del protocollo relativo al "veterinario di fiducia" abbiano partecipato a corsi di formazione approvati dal Ministero della salute potranno effettuare esclusivamente una sessione di formazione integrativa relativa agli aspetti connessi con ClassyFarm. Infatti, i contenuti previsti dalla suddetta formazione sono analoghi a quelli previsti dall'allegato 2 del decreto.

Formazione specifica su problematica "taglio coda". Con riferimento ai contenuti relativi al benessere animale il Ministero della Salute, attraverso l'IZS di Lombardia ed Emilia Romagna, ha avviato una formazione specifica per rispondere agli obblighi informativi verso la Commissione europea relativi alla prevenzione delle morsicature

tra suini ed il miglioramento delle condizioni di vita negli allevamenti. Pertanto, gli organizzatori dei corsi di formazione per VA devono tenere in considerazione i corsi specifici su detta problematica eventualmente già seguiti dai veterinari.

b) La formazione dei formatori per il Modulo sul funzionamento ClassyFarm è gestita dal Ministero della Salute che, attraverso l'IZSLER, definisce e organizza i corsi e fornisce ai futuri formatori il materiale per la successiva formazione dei veterinari aziendali.

Destinatari della formazione sono i veterinari individuati dagli IZZSS, dalle regioni e province autonome e dal Ministero della salute. Sul Portale del Ministero della salute, www.salute.gov.it è pubblicato l'elenco dei veterinari formatori.

I contenuti della formazione sono quelli descritti nell'[Allegato B alla citata nota della DGSAF prot. n 0018297-24/07/2018](#).

I Veterinari formatori, conclusi i corsi di formazione, dovranno rendersi disponibili nella programmazione dei corsi per i VA organizzati dalle regioni e dagli IZS di appartenenza, in collaborazione con il Ministero e l'IZSLER, garantendo la propria partecipazione quali formatori per il Modulo sul funzionamento di ClassyFarm.

Inoltre, dovranno assicurare la collaborazione con altri Enti di formazione che intendano organizzare corsi ECM per veterinari aziendali ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) del DM 7 dicembre 2017 (Università, Associazioni di categoria, Ordini professionali, Società scientifiche dei veterinari ecc.) come formatori per il medesimo modulo.

6. ClassyFarm

Il sistema ClassyFarm è attivo nel portale del sistema informativo veterinario (www.vetinfo.it) ed è collegato alla Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica del Ministero della salute (BDN) istituita presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise.

ClassyFarm consente la categorizzazione degli allevamenti attraverso la raccolta e la elaborazione dei dati relativi alle seguenti aree di valutazione: biosicurezza, benessere animale, parametri sanitari e produttivi, alimentazione animale, consumo di farmaci, lesioni rilevate al macello.

Tale sistema utilizza ed elabora i dati raccolti dall'autorità competente durante lo svolgimento dei controlli ufficiali e quelli dell'autocontrollo resi disponibili dall'operatore attraverso il veterinario aziendale, così come prevede il DM.

In sintesi, ClassyFarm può raccogliere e elaborare i dati provenienti da:

1. Attività del controllo ufficiale
2. Sistemi informativi e banche dati in uso (BDN, SANAN, Ricetta elettronica, ecc.)
3. Attività in autocontrollo dell'operatore.

Sono accreditati all'inserimento dei dati:

- le autorità competenti,
- gli operatori esclusivamente attraverso un veterinario aziendale (VA) appositamente incaricato ai sensi del citato DM 7 dicembre 2017.

I dati di cui al punto 1 sono resi disponibili dalle autorità competenti attraverso la compilazione delle check list del controllo ufficiale inserite nei sistemi informativi del Ministero della salute e rese disponibili al sistema ClassyFarm.

I dati di cui al punto 2 sono resi disponibili mediante meccanismi di interoperabilità.

I dati di cui al punto 3 sono inseriti dal VA nel Portale dei Sistemi Informativi Veterinari del Ministero della Salute (Vetinfo.it) attraverso la compilazione delle check list presenti in ClassyFarm per ogni area di valutazione, consultabili al link www.classyfarm.it.

Il Sistema ClassyFarm è in grado di fornire un'elaborazione dei dati relativi ad ogni allevamento censito in BDN e, attraverso l'applicazione di coefficienti di conversione, genera una serie di indicatori, anche essi consultabili al link Classyfarm.it, che definiscono i livelli di rischio dell'allevamento sia complessivo che per singola area di valutazione.

In considerazione della volontarietà dell'adesione al sistema del Veterinario aziendale, laddove l'operatore non aderisca ogni allevamento censito in BDN sarà categorizzato in base al rischio considerando almeno i dati le informazioni di cui ai punti 1) e 2).

Il sistema ClassyFarm rappresenta un'opportunità per gli operatori che vi aderiranno. L'operatore che aderisce al sistema ClassyFarm tramite il veterinario aziendale, adempie all'obbligo di tenuta delle registrazioni di cui ai punti 7, 8 e 10 dell'Allegato I parte A, punto III del regolamento (CE) 852/2004.

Il Sistema consente una raccolta costante di dati e di informazioni in fase di autocontrollo che permettono all'operatore e al VA di avere sempre un quadro complessivo dell'allevamento. Il sistema di autocontrollo e la registrazione di tutte le informazioni giocheranno un ruolo rilevante nella valutazione dell'azienda/allevamento per la categorizzazione del rischio.

In questa prospettiva, ClassyFarm è in grado di fornire una fotografia costante dell'allevamento in termini di salute e benessere degli animali e di consumo di farmaci veterinari. Attraverso tale fotografia l'operatore potrà verificare le aree di miglioramento della propria strategia aziendale e individuare le misure più efficaci da attuare per ridurre il livello di rischio del proprio allevamento. Ciò anche attraverso il confronto con altri allevatori operanti nella stessa area geografica e/o nazionale. Il sistema, con tutte le garanzie sulla riservatezza del dato, permetterà, infatti, la visualizzazione dei dati aggregati per aree geografiche e per tipologia di allevamento favorendo un circuito virtuoso basato anche sull'emulazione di best practices; ciò a vantaggio dell'interesse economico dello stesso allevatore, ma soprattutto a tutela dei consumatori per quanto riguarda la salubrità e qualità degli alimenti prodotti.

7. Campo di applicazione:

Il veterinario aziendale è una misura facoltativa di autocontrollo che può essere attivata in qualsiasi tipologia di allevamento.

Gli operatori che si sono muniti di un veterinario aziendale rendono disponibili al sistema informativo ClassyFarm i dati e le informazioni di cui all'allegato del DM attraverso la compilazione da parte del VA delle check list.

I dati inseriti a sistema dal VA riguardano le seguenti aree di valutazione:

- Biosicurezza
- Benessere animale
- Parametri sanitari e produttivi
- Alimentazione animale
- Consumo di farmaci.

8. Procedure operative per la messa a disposizione delle informazioni

Per il raggiungimento degli obiettivi e delle utilità di cui al paragrafo 2, è importante garantire la qualità e l'efficienza del sistema informativo ClassyFarm adottando procedure univoche e condivise tra tutti gli attori della filiera, procedure definite nel presente manuale operativo adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 6 e dell'articolo 4, comma 2 del DM 7 dicembre 2017.

Il presente manuale, nel riportare le modalità organizzative e operative del sistema, si prefigge lo scopo di definire:

- soggetti responsabili
- accesso al sistema
- ruoli
- accreditamento e credenziali
- inserimento dati e compilazione check list.

8.1. Soggetti responsabili

La Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari (di seguito DGSAF) è responsabile per l'organizzazione, il coordinamento e la supervisione del Sistema Informativo ClassyFarm, integrato all'interno del portale dei Sistemi Informativi Veterinari e accessibile al seguente link <https://www.vetinfo.it>, che gestisce la raccolta ed elaborazione di dati per la categorizzazione del rischio degli allevamenti registrati in BDN, esclusi gli allevamenti familiari.

La DGSAF è anche responsabile dell'aggiornamento costante della Banca Dati Nazionale delle anagrafi zootecniche.

L'IZSLER aggiorna e assicura la manutenzione del Sistema Informativo ClassyFarm.

8.2 Accesso al sistema e ruoli

Accede al sistema con il ruolo di **inseritore**:

- Il VA formalmente incaricato dall'operatore secondo lo schema di designazione di cui all'allegato A esclusivamente per l'allevamento presso il quale opera in qualità di VA.

Accedono al sistema con il ruolo **di consultazione dei singoli allevamenti**:

- Il veterinario aziendale;

L'operatore responsabile degli animali detenuti nell'allevamento che, ove diverso dal proprietario, agisce in accordo con quest'ultimo; previo consenso dell'operatore il Ministero della salute –DGSAF autorizza soggetti terzi, ivi comprese le associazioni di

categoria degli allevatori, alla consultazione dei dati di dettaglio dei singoli allevamenti. L'Amministratore del sistema provvede contestualmente a comunicare tale autorizzazione anche al VA dell'allevamento.

- Il Veterinario Ufficiale incaricato presso i servizi veterinari regionali e aziendali per gli allevamenti situati nel territorio di competenza;
- Gli Istituti Zooprofilattici sperimentali per gli allevamenti siti nei territori di competenza.

Accedono al sistema con il ruolo **di consultazione dei dati aggregati per area geografica o per tipologia di allevamento**:

- il veterinario aziendale
- l'operatore responsabile degli animali detenuti nell'allevamento che, ove diverso dal proprietario, agisce in accordo con quest'ultimo
- le altre Amministrazioni e autorità coinvolte o Enti e soggetti interessati a consultare i dati aggregati devono inoltrare espressa richiesta all'Amministratore del sistema indicando motivazione e finalità; l'accesso è consentito previa valutazione del Ministero della salute – DGSAF- per gli usi ed il tempo necessario.

Per poter operare nel sistema ClassyFarm bisogna essere dotati di credenziali e accedere tramite autenticazione con Spid oppure con Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Un utente già accreditato ai sistemi contenuti nel portale Vetinfo sarà riconosciuto anche dal sistema ClassyFarm e viceversa. In caso contrario ClassyFarm provvederà a generare nuove credenziali che consentiranno l'accesso tramite il portale Vetinfo.it.

8.3 Elenco Ruoli

8.3.1 Ruoli istituzionali del Sistema Sanitario Nazionale

➤ Ministero della Salute

Ruolo che ha l'accesso a tutte le funzioni del sistema, con l'esclusione del caricamento dei dati.

All'interno del ruolo Ministero della Salute sono previsti i seguenti profili:

Amministratore Ministero: è l'utente che abilita/disabilita gli utenti Vetinfo appartenenti al Ministero della Salute che chiedono l'accesso o la revoca dell'accesso a ClassyFarm e ha il compito di autorizzare la creazione/revoca dei profili Amministratori riservati a tutte le amministrazioni interessate ad eccezione delle Regioni e Province autonome.

- Cruscotti: l'utente a cui è associato questo profilo ha accesso alla consultazione di tutti i dati e dei cruscotti presenti nel sistema Classyfarm.
- Download: l'utente a cui è associato questo profilo ha la possibilità di scaricare i dati in formato csv a disposizione del Ministero della Salute.

Ruolo	Autorizzazione/Revoca	Cruscotti	Download
Amministratore Ministero	X		
Cruscotti		X	
Download		X	X

– L'utente Amministratore Ministero deve essere comunicato ufficialmente (via PEC) all'Amministratore di sistema di ClassyFarm.

Un utente del Ministero della Salute può avere associato più ruoli.

L'accesso ai cruscotti consente la visualizzazione del medico veterinario designato dall'Operatore.

Tutte le operazioni di autorizzazione/revoca oppure di variazione dei ruoli sono tracciate nei log applicativi.

➤ **IZSLER**

L'IZSLER è l'amministratore del sistema ClassyFarm ha inoltre il compito di progettare, gestire e mantenere il sistema ClassyFarm sulla base delle direttive del Ministero della salute -DGSAF.

➤ **IZSAM (CSN, COVEPI)**

Fornisce a ClassyFarm il sistema di autenticazione degli utenti. ClassyFarm consente l'accesso solo ad utenti riconosciuti dal portale Vetinfo.

Inoltre attraverso meccanismi di interoperabilità mette a disposizione di ClassyFarm ai dati presenti nei vari applicativi del portale VETINFO necessari per l'attività di classificazione delle aziende basata sul rischio, in particolare i dati anagrafici e produttivi delle aziende zootecniche (BDN) e dei i dati del consumo del farmaco (Ricetta Elettronica).

Analogamente ClassyFarm attraverso meccanismi di interoperabilità mette a disposizione degli applicativi disponibili su Vetinfo gli indicatori di rischio elaborati e eventualmente dati di dettaglio raccolti nell'ambito dell'attività del veterinario aziendale.

➤ **Regioni, Province Autonome**

Ruolo che permette l'accesso alle funzioni di visualizzazione dei dati per competenza regionale o provinciale e dei dati aggregati a livello locale, regionale e nazionale.

All'interno del ruolo Regioni, Province Autonome sono previsti i seguenti profili:

- AmministratoreRegProv: è l'utente che abilita/disabilita gli utenti appartenenti alle Regioni/Province Autonome che chiedono l'accesso o la revoca dell'accesso a ClassyFarm
- Cruscotti: l'utente a cui è associato questo profilo ha accesso alla consultazione dei cruscotti predisposti per le Regioni/Province Autonome
- Download: l'utente a cui è associato questo profilo ha la possibilità di scaricare i dati in formato csv a disposizione delle Regioni/Province Autonome.

Ruolo	Autorizzazione/Revoca	Cruscotti	Download
AmministratoreRegProv	X		
Cruscotti		X	
Download		X	X

- L'utente a cui sarà associato il profilo AmministratoreRegProv deve essere comunicato ufficialmente (via PEC) dalla regione o Provincia autonoma all'Amministratore di ClassyFarm.
- Un utente delle Regioni/Province Autonome può avere associato più ruoli.
- L'accesso ai cruscotti consente la visualizzazione del medico veterinario indicato dall'azienda.
- Tutte le operazioni di autorizzazione/revoca oppure di variazione dei ruoli sono tracciate nei log applicativi.

➤ **Servizi Veterinari ASL/AUSL/ASST/ASP**

Ruolo che permette l'accesso alle funzioni di visualizzazione dei dati per competenza territoriale.

All'interno del ruolo ASL/AUSL/ASST/ASP sono previsti i seguenti profili:

Amministratore ASL: è l'utente che abilita/disabilita gli utenti Vetinfo appartenenti all'ASL che chiedono l'accesso o la revoca dell'accesso a ClassyFarm

Cruscotti: l'utente a cui è associato questo profilo ha accesso alla consultazione dei cruscotti predisposti per l'ASL

Download: l'utente a cui è associato questo profilo ha la possibilità di scaricare i dati in formato csv di competenza dell'ASL.

Ruolo	Autorizzazione/Revoca	Cruscotti	Download
AmministratoreRegProv	X		
Cruscotti		X	
Download		X	X

L'utente a cui sarà associato il profilo AmministratoreASL deve essere comunicato ufficialmente (via PEC) dall'ASL all'Amministratore di ClassyFarm.

Un utente ASL può avere associato più ruoli.

L'accesso ai cruscotti consente la visualizzazione del medico veterinario indicato dall'azienda.

Tutte le operazioni di autorizzazione/revoca oppure di variazione dei ruoli sono tracciate nei log applicativi.

Condizione preliminare all'abilitazione è avere seguito con successo il corso di formazione per formatori per l'utilizzo del sistema ClassyFarm¹.

➤ **Istituti Zooprofilattici Sperimentali**

Ruolo che permette la visione dei dati degli operatori siti nei territori di competenza (una o più regioni) e consente l'accesso a tutte quelle funzioni di raccolta, trasmissione dati, visualizzazione delle informazioni di propria pertinenza territoriale.

¹ La verifica sarà fatta in automatico da ClassyFarm consultando ad ogni accesso l'elenco elettronico messo a disposizione di FNOVI.

La trasmissione dei dati può avvenire attraverso flussi informatizzati dai sistemi informatici dell'Istituto verso ClassyFarm oppure attraverso l'utilizzo degli applicativi messi a disposizione dal sistema ClassyFarm.

La visibilità dei dati viene data dalla territorialità delle aziende presenti nelle regioni di competenza, oltre che dalla fonte dati.

All'interno del ruolo IZS sono previsti i seguenti profili:

Amministratore IZS: è l'utente che abilita/disabilita gli utenti appartenenti all'IZS che chiedono l'accesso o la revoca dell'accesso a ClassyFarm

Cruscotti: l'utente a cui è associato questo profilo ha accesso alla consultazione dei cruscotti predisposti per l'IZS

Download: l'utente a cui è associato questo profilo ha la possibilità di scaricare i dati in formato csv di competenza dell'IZS.

Ruolo	Autorizzazione /Revoca	Cruscotti	Download	Check -list
AmministratoreRegProv	X			
Cruscotti		X		
Download		X	X	
Check list (elenco check list)				X ²

L'utente a cui sarà associato il profilo Amministratore IZS deve essere comunicato ufficialmente (via PEC) dall'IZS all'Amministratore di ClassyFarm.

Un utente IZS può avere associato più ruoli.

L'accesso ai cruscotti consente la visualizzazione del medico veterinario indicato dall'azienda.

Tutte le operazioni di autorizzazione/revoca oppure di variazione dei ruoli sono tracciate nei log applicativi.

8.3.2. Ruoli riservati a soggetti esterni al sistema sanitario nazionale

➤ **Proprietario Azienda/Detentore animali**

Ruolo funzionale riservato agli operatori ^{*/}, che permette l'accesso alle funzioni di visualizzazione dei dati acquisiti e delle elaborazioni relative agli allevamenti di competenza.

L'azienda può scaricare i dati (in formato xml o csv) trasmessi alla piattaforma, eventualmente arricchiti da elaborazioni effettuate dalla piattaforma di monitoraggio, al fine di poterli utilizzare nella propria gestione quotidiana attraverso i propri sistemi informatici.

Si ribadisce che i dati e le elaborazioni effettuate dalla piattaforma di monitoraggio e scaricati dagli utenti autorizzati NON possono essere utilizzati come certificazioni sanitarie dell'attività aziendale.

La richiesta di iscrizione è consentita solo a utenti con il ruolo di detentore, delegato o proprietario.

Come per tutte le altre attività anche queste sono tracciate a sistema.

➤ **Medici Veterinari Aziendali**

Profilo abilitato al caricamento e alla visualizzazione dei dati relativi ad una o più aziende di cui sia stato designato come veterinario aziendale dall'operatore tramite il pannello di autorizzazione/revoca. Lo schema di designazione di cui all'allegato 3 del DM, firmato dall'operatore e controfirmato per accettazione dal VA, corredato di copia del documento di identità di entrambi, deve essere caricato a sistema sotto forma di pdf.

Questo ruolo è quindi abilitato a caricare i dati, visualizzare i cruscotti e a scaricare i dati

Un veterinario aziendale può caricare/visionare i dati unicamente delle aziende i cui operatori lo hanno designato.

Un'azienda può avere un solo VA. Un VA può essere designato da più operatori.

La prima nomina deve avvenire attraverso il modello indicato nel decreto aziendale, successive variazioni saranno effettuate direttamente all'interno di ClassyFarm attraverso maschera di revoca/autorizzazione. Le operazioni di autorizzazione/revoca saranno firmate elettronicamente in ClassyFarm.

Il modulo firmato da entrambi gli attori deve essere inviato via e-mail alla casella info@classyfarm.it

Al modulo devono essere allegate copia dei documenti di identità dei firmatari.

Se l'Azienda è di un'altra regione, questi dati saranno visibili al veterinario e all'Azienda che effettua il caricamento, agli Enti sanitari della regione dove risiede l'azienda, ma non agli Enti sanitari dove risiede il veterinario.

8.4 Inserimento dati e compilazione check list

L'inserimento dei dati di cui al DM da parte del veterinario aziendale avviene mediante la compilazione on line delle check list inserite a sistema e consultabili sul sito www.classyfarm.it.

Il veterinario aziendale provvede a compilare le check list per la prima volta entro tre mesi dalla sottoscrizione dello schema di designazione di cui all'allegato 3 del DM e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno di presa in carico dell'allevamento come VA. Successivamente, il VA aggiorna le check list ogni qual volta rilevi delle modifiche o integrazioni significative e, comunque, almeno una volta l'anno.

Il Sistema calcola il livello di rischio tenendo presente ogni aggiornamento inserito.

Ai fine della programmazione dei controlli ufficiali da parte dei Servizi veterinari il sistema elaborerà il livello di rischio rilevato in base ai dati presenti al 31 dicembre di ogni anno.

9. Attivazione e messa a regime del sistema

Il sistema ClassyFarm avviato nel 2018 per la raccolta dei dati per la prevenzione del taglio della coda nell'allevamento suino relativi alla check list "benessere animale taglio coda suini", sarà messo a disposizione per l'inserimento dei dati relativi a tutte le check list predisposte per le altre aree di valutazione dal 1 gennaio 2019. La prima categorizzazione degli allevamenti in base al rischio ai fini della programmazione dei controlli ufficiali sarà disponibile a partire dal 1 gennaio 2021.

In sintesi:

- **Gennaio 2019:** i veterinari aziendali che si saranno accreditati secondo le modalità di cui al presente Manuale, potranno iniziare ad inserire i dati e le informazioni di cui al DM attraverso la compilazione online delle check list e avranno la possibilità di visionare i dati e le informazioni, relative all'allevamento presso cui operano.

- **Gennaio 2019 - 31 dicembre 2019:** intervallo di tempo dedicato all'inserimento dei dati ed altre informazioni per creare una solida banca dati e a revisionare e validare le check list.

I dati inseriti in tale periodo verranno utilizzati esclusivamente per la valutazione delle informazioni raccolte e non saranno considerati per la valutazione del rischio e per la programmazione dei controlli ufficiali e verranno elaborati esclusivamente al fine del calcolo del peso degli indicatori per la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio.

Nel processo di revisione e validazione delle check list e di definizione e "pesatura" degli indicatori per la categorizzazione del rischio saranno coinvolti i VA accreditati in ClassyFarm, secondo modalità di consultazione/collaborazione definite dalla DGSAF sentita la FNOVI.

- **Gennaio 2020 -31 dicembre 2020:** i dati presenti in ClassyFarm (inseriti dal veterinario aziendale, provenienti dal controllo ufficiale e resi disponibili dai sistemi informativi veterinari) saranno pesati secondo gli indicatori per la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio consolidati nell'anno precedente. Il 31 dicembre 2020 sarà prodotta dal Sistema la prima categorizzazione del rischio per ogni allevamento.

- **Gennaio 2021:** il sistema entrerà a pieno regime e pertanto i servizi veterinari potranno utilizzare il livello di rischio di ogni allevamento presente in ClassyFarm rilevato al 31 dicembre 2020 ai fini della programmazione dei controlli per l'anno 2021.

10. Disposizioni finali

Il presente Manuale è pubblicato sul Portale del Ministero della Salute.

Laddove si rendessero necessarie modifiche o integrazioni al presente documento, le stesse devono essere adottate tramite provvedimento del Direttore Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari e pubblicate sul Portale del ministero della salute www.salute.gov.it.

Roma,

Il Direttore Generale
Dott. Silvio Borrello